



42471559

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura
Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto integrato agro-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale, con relative opere connesse, denominato "Copertino" da realizzare nei comuni di Copertino e Galatina (LE).
Progetto presentato dalla Whysol-E Sviluppo s.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notaruzzi



2612

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante la "individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 17728 del 28 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto integrato agro-ovifotovoltaico e biomonitoraggio ambientale, con annesso sistema di accumulo e opere di connessione alla RTN, denominato "Copertino", da realizzarsi nei Comuni di Copertino (LE) e di Galatina (LE), della Whysol-E Sviluppo s.r.l.;

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare le seguenti opere: a) un impianto fotovoltaico, avente potenza nominale pari a 60.000 kW e relative opere di connessione con la rete elettrica nazionale; b) un impianto di accumulo; c) opere interne di viabilità, sistemazione generale e delimitazione dell'area; d) un progetto agricolo, consistente nella realizzazione di un allevamento di ovini da carne e di un apiario;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Whysol-E Sviluppo S.r.l., con nota del 2 agosto 2021, successivamente perfezionata con nota del 24 gennaio 2022, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 febbraio 2022;

ROMA, 2019 - IPZS S.p.A. CCD. 0110XC0010



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, in data 20 maggio 2022, è stato pubblicato sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica l'avviso relativo alla presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il parere n. 15 del 24 giugno 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 24601 del 30 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 5176 del 25 marzo 2022;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che l'area di intervento ricade nell'Ambito territoriale del "Tavoliere Salentino", figura territoriale "Terre dell'Arneo" e che il progetto non rispetta gli "obiettivi di qualità" e la "normativa d'uso" del citato PPTR, in quanto l'introduzione di elementi artificiali e fuori scala rispetto al contesto (moduli fotovoltaici ed elementi accessori) oltre a contribuire a dequalificare i paesaggi agrari ed aumentare i processi di artificializzazione, comporta un significativo utilizzo del suolo e innesca un effetto di saturazione e di occlusione delle visuali panoramiche producendo, altresì, impatti cumulativi negativi e significativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale;

RILEVATO che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rappresentato che "i lotti oggetto dell'intervento sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prettamente agricola", connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari), sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi);

ATTESO, altresì, che il Ministero della cultura ha segnalato la presenza di alcune masserie a breve distanza dall'area di progetto tra le quali, in particolare, la "Masseria Monaci" - al cui interno è situata la "Cripta di San Michele Arcangelo" - tutelata con decreto ministeriale del 30 marzo 1996, posta a soli 150 metri circa ad ovest del perimetro dell'impianto;

RILEVATO che, nel menzionato parere, il Ministero della cultura ha segnalato il rinvenimento, a breve distanza dell'area dell'impianto, di resti archeologici ascrivibili a insediamenti rurali attivi tra l'età ellenistica e l'età romano-imperiale, rappresentando, pertanto, anche l'alto rischio di distruzione di depositi archeologici ancora conservati nel sottosuolo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il Ministero della cultura ha ulteriormente evidenziato la presenza, in prossimità dell'area interessata dall'impianto, della Strada provinciale "SP 18", annoverata dal PPTR tra le "Strade a valenza paesaggistica";

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

RILEVATO che il medesimo Ministero della cultura ha evidenziato che l'area circostante l'impianto in progetto è caratterizzata dalla presenza di impianti fotovoltaici, tant'è che se ne contano almeno 6 nel raggio di un chilometro dai confini dell'impianto in progetto che, come evidenziato dalla citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è "l'unico, tra quelli presenti nella zona di visibilità teorica, dotato di mitigazione visiva" e la cui visibilità è limitata in quanto "ostacolata dalla vegetazione e dalla conformazione pianeggiante del terreno";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, a parere della citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la realizzazione dell'impianto in oggetto è coerente con la pianificazione nazionale, regionale, provinciale e comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere in progetto con le fasce di rispetto - in particolar modo, con le masserie collocate in prossimità - non può comportare, di per sé, una valutazione negativa, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere del 30 giugno 2022, dà atto che nell'area direttamente interessata dall'impianto e dal relativo cavidotto non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli articoli 10, 12, 13 e 45 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o procedimenti di vincolo *in itinere*;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'esito della valutazione della documentazione presentata dal proponente e delle verifiche eseguite nell'ambito del procedimento, tenendo conto della natura dell'opera e dei suoi potenziali impatti, ha ritenuto il progetto compatibile per la "Componente paesaggio";

PRESO ATTO che la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha affermato che le verifiche effettuate in relazione alla documentazione e i contenuti dello Studio di impatto ambientale - SIA, mostrano una sostanziale adeguatezza in ordine al profilo dell'analisi degli impatti;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel richiamato parere n. 15 del 24 giugno 2022, ha evidenziato che dalle risultanze dei servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia, i pannelli fotovoltaici ricadono in aree idonee per l'installazione di impianti FER;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nel citato parere del 30 giugno 2022, ha affermato che *"il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004"*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto il Presidente della regione Puglia Dott. Michele Emiliano;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto integrato agri-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo e opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale da realizzare nei comuni di Copertino (LE) e di Galatina (LE), denominato "Copertino", della Whysol-E Sviluppo S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere 15 del 24 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI